

**Sentenza:** 19 giugno 2018 n.198

**Materia:** tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali

**Giudizio:** giudizio di legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 3, 5, 76, 97, 117, primo, terzo e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f), m), 3, 4 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), di alcune disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

**Ricorrenti:** Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione autonoma Sardegna, Regione Calabria, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto:** intero testo e artt. 3, comma 1, lettere g) e h); 4; 5; 8; 9; 12; 13, comma 1; 14; 16, commi 1 e 2; 17; 18, comma 3; 21; 22, commi 1, 2, 3 e 4; 23, commi 1, 2, 3 e 4; 24; 26, comma 1, lettera a), e 27, d.lgs. 104/2017

**Esito:** inammissibilità - non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ad eccezione:

a) illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 104/2017 nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 d.lgs. 266/1922 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

b) illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 104/2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

**Estensore:** Francesca Casalotti

#### **Sintesi:**

Le Regioni a statuto ordinario Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria, le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 104/2017 o di sue singole disposizioni.

Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della l. 114/2015 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nel conferire al Governo la delega legislativa per l'attuazione della direttiva, il legislatore delegante, per un verso, ha fatto rinvio a talune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» (da ora in poi, anche: legge quadro europea), e, per altro verso, ha stabilito specifici principi e criteri direttivi.

Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un'ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel d.lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale). Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata.

In considerazione della identità, anche solo parziale, delle norme impuginate e delle censure proposte, i giudizi sono stati riuniti e trattati congiuntamente.

Nel merito, innanzitutto, il Giudice delle leggi destituisce di fondamento tutte le censure che le ricorrenti rivolgevano all'intervento di riforma per asserito contrasto con i poteri conferiti al Governo dalla legge di delegazione. In proposito, alcune delle affermazioni contenute nella motivazione della pronuncia si rivelano estremamente significative del giudizio della Corte circa la piena rispondenza alla delega delle scelte operate dal legislatore delegato: «I principi e criteri direttivi della odierna delega, (...), necessariamente integrati con le indicazioni recate dalla direttiva europea da attuare, prefiguravano una complessiva riforma – ben oltre, dunque, il mero riassetto privo di innovazioni – di un settore strategico per la tutela ambientale quale è la VIA. D'altronde, l'attuazione di una direttiva dell'Unione europea, per di più modificativa di una precedente, non può non implicare l'adozione di misure normative innovative, volte a realizzare, nell'ordinamento interno, le finalità e agli obiettivi posti a livello europeo»; «la modifica, posta in essere dalle disposizioni impuginate, della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e dei relativi procedimenti non è certo estranea alla ratio della delega. Come si spiega nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, la strategia adottata si giustifica con l'esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'applicazione delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline regionali: frammentazione cui erano imputabili le criticità riscontrate nella gestione delle procedure, generatrice anche di una preoccupante dilatazione dei loro tempi di definizione»; «proprio il richiamo del delegante ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, lungi dal cristallizzare e rendere imm modificabile dal legislatore delegato il pregresso assetto di competenze, imponeva al Governo di verificare, alla luce dell'esperienza maturata, se l'assetto stesso fosse conforme ai principi evocati e di

eventualmente apportarvi, all'esito, le opportune modificazioni, in quell'ottica di semplificazione e razionalizzazione complessivamente richiesta dalla legge delega. Al riguardo, va anzi osservato come, alla luce dei puntuali rilievi posti in luce nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto delegato, fosse evidente che era proprio la consistente varietà di discipline e sovrapposizioni di competenze ad aver determinato in misura rilevante, oltre ad una incongrua varietà di disposizioni procedurali, una consistente e intollerabile dilatazione dei tempi di definizione delle procedure, specie nei casi di maggior complessità sul versante dell'impatto ambientale. Il che, evidentemente, oltre a compromettere gli opposti obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva europea, poneva in discussione anche gli interessi dei vari soggetti coinvolti nelle procedure».

Prima di entrare nel merito delle altre questioni di legittimità sollevate la Corte conferma l'inquadramento della disciplina dei procedimenti di VIA nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.6, ancorché con la precisazione secondo la quale quest'ultima «non è configurabile "come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". L'ambiente è un valore "costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale" (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente" (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007). La trasversalità della tutela ambientale implica una connaturale intersezione delle competenze regionali, attraversate, per così dire, dalle finalità di salvaguardia insite nella materia-obiettivo.

Per quanto riguarda le altre questioni di legittimità sollevate, le regioni ricorrenti, ritenendo lesive delle proprie competenze legislative regionali, diverse disposizioni del d.lgs. 104/2017 hanno impugnato l'art. 5 che introduce l'art. 7bis d.lgs. 152/2006, concernente le "Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA". In particolare, tale articolo stabilisce che, qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome, senza possibilità di disciplinare diversamente la materia se non con riferimento agli aspetti concernenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia di VIA, debbano assicurare che "le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27bis a 29 del presente decreto", dovendosi svolgere "Il procedimento di VIA di competenza regionale [...] con le modalità di cui all'articolo 27-bis". Tale ultimo articolo - inserito dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 104/2017, che prevede il "provvedimento autorizzatorio unico regionale", volto a ricomprendere nel provvedimento, all'esito di apposita conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter l. 241/1990, "il provvedimento di VIA e i titoli

abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita" – sarebbe ad avviso delle ricorrenti non rispondente all'obiettivo di mera "semplificazione e armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri".

Del pari lesive delle prerogative regionali, erano stati ritenuti gli articoli 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lett. a), d.lgs. 104/2017, che dispongono modificazioni agli Allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006, mediante "sottrazione" alle Regioni di un considerevole numero di tipologie progettuali (progetti in VIA/verifica di VIA, quali acquedotti, gasdotti e strade extraurbane secondarie di interesse nazionale), concernenti ambiti riservati a materie di competenza regionale, per assegnarli alla competenza amministrativa dello Stato e, infine, l'articolo 23, comma 4, che disciplina l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in assenza, entro il termine di adeguamento previsto alle disposizioni del citato d.lgs. 104/2017, di "disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo", rimettendo ad una valutazione indeterminata nei contenuti, quale è l'idoneità allo scopo, l'esercizio del potere sostitutivo incidente in ambiti attribuiti alla competenza legislativa regionale.

La Corte costituzionale ha però dichiarato infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale, muovendo dal rilievo secondo cui il d.lgs. 104/2017 in materia di VIA ha rango di norma di riforma economico-sociale, essendo quindi capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome. Tale rango, inoltre, risponde a un interesse unitario ed esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. In difetto, lo Stato sarebbe esposto a una procedura di infrazione per violazione del diritto sovranazionale. La VIA, secondo la Corte, è, infatti, un "istituto comunitariamente necessitato" ed è lo strumento per "individuare, descrivere e valutare gli effetti di un'attività antropica" sull'ambiente, da intendersi quale "bene giuridico complesso, insieme situazione soggettiva e interesse obiettivo della collettività" che ha reso necessaria la creazione di "istituti giuridici per la sua protezione", nell'ottica di "una concezione unitaria comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali", e quindi sulla salute "in una prospettiva di sviluppo e garanzia dei valori costituzionali". Essa "ha giuridicamente una struttura anfibia", in quanto, da un lato, consente la partecipazione e l'informazione per "coinvolgere e far emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un'opera" e, dall'altro, "possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato".

Nel dare attuazione alla direttiva 2011/92/UE, afferma la Corte costituzionale, il d.lgs. 104/2017 ha trasposto l'obiettivo europeo di migliorare la qualità della procedura di VIA, "allineandola ai principi della regolamentazione intelligente", cioè a norme che semplificano le procedure e riducono gli oneri amministrativi.

Alla luce di tali premesse, secondo la Corte, ricondotta la materia su cui insiste il decreto legislativo alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, precisa che l'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rappresenta "nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 232 del 2017 e n. 215 del 2015; nello stesso senso, le sentenze n. 234 e n. 225 del 2009)", dovendo la normativa censurata

essere ascritta alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, considerati il loro “contenuto riformatore” e la loro “attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza”, atteso lo stretto rapporto di strumentalità che, nel caso in esame, “le disposizioni intrattengono con il valore ambientale, bene di rango costituzionale che trova proprio nella valutazione di impatto ambientale un imprescindibile strumento di salvaguardia”, con la conseguenza che “le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto ... degli enti ad autonomia differenziata nell’esercizio delle proprie competenze” (sentenza n. 229 del 2017; nello stesso senso, le sentenze n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002)”, anche considerato che, in forza della sua diretta derivazione europea, “la normativa censurata deve rispettare anche i relativi vincoli, riconducibili al limite degli obblighi internazionali previsto dagli statuti speciali”.

Secondo la Corte, la modifica, posta in essere dalle disposizioni impugnate, della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e dei relativi procedimenti “non è certo estranea alla ratio della delega”, che è quella di “rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline regionali: frammentazione cui erano imputabili le criticità riscontrate nella gestione delle procedure, generatrice anche di una preoccupante dilatazione dei loro tempi di definizione”.

Se da un lato, come sottolineato dalla Corte, “la “centralizzazione” delle competenze non era specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva (la quale si riferisce genericamente “all’autorità competente” in materia di VIA, prendendo atto delle diverse possibilità che gli Stati membri hanno per la sua attuazione)”, dall’altro “la soluzione prescelta dal legislatore delegato è frutto legittimo dell’esercizio di quel margine di discrezionalità riconosciuto al Governo per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e dalla legge delega”. Neppure può ritenersi, secondo la Corte, che questa scelta violi le competenze regionali costituzionalmente garantite, poiché “non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore statale, titolare della competenza esclusiva nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS”, senza peraltro escludere che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “possano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, stabilire livelli di tutela dell’ambiente più elevati di quelli previsti dalla normativa statale”. Ciò in quanto le “Le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del nuovo art. 7-bis cod. ambiente – che dispongono che le competenze regionali siano esercitate “in conformità” alla normativa europea e alle disposizioni del medesimo decreto - non sono tali da impedire una normativa regionale che, salva l’inderogabilità, espressamente stabilita, dei termini procedurali massimi di cui agli artt. 19 e 27-bis dello stesso cod. ambiente, garantisca maggiormente la salvaguardia dell’ambiente”.

Con particolare riguardo al provvedimento unico regionale, la Corte afferma che le disposizioni impugnate “attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la valutazione di impatto ambientale regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera”. Secondo la Corte, il provvedimento unico “non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei

procedimenti amministrativi (eventualmente di competenza anche regionale), ma li “ricomprende” nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Pertanto, non si tratta di un atto “sostitutivo” poiché comprende le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto”, precisando che, nella scelta del legislatore di considerare obbligatorio il solo provvedimento unico regionale, non vi è, come invece sostenuto dalle Regioni ricorrenti, alcuna disparità trattamento tra Stato e Regioni. Secondo la Corte, infatti, “la determinazione della conferenza di servizi non assorbe i singoli titoli autorizzatori, ma li ricomprende, elencandoli. La decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA successivo alla determinazione della conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis, introdotto dall’art. 16, comma 2, del censurato d.lgs. n. 104 del 2017), e non sostituisce le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure ... con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste. Queste, infatti, devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale...”.

Anche le censure in ordine all’esercizio del potere sostitutivo incidente in ambiti attribuiti alla competenza legislativa regionale sono state ritenute infondate dalla Corte costituzionale. L’articolo 23 del d.lgs. 104/2017 prevede, infatti, che le Regioni e le Province autonome adeguino i propri ordinamenti, esercitando le potestà normative di cui all’articolo 7bis, comma 8, “entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017. Essa altresì prevede che, decorso tale termine, “in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”. La Corte rammenta che l’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 104/2017 richiama espressamente l’articolo 117, comma quinto, Cost., che prevede “il potere sostitutivo dello Stato nei casi di inadempienza delle Regioni e delle Province autonome nell’attuazione del diritto dell’Unione europea nelle materie di loro competenza. Sulla base di una piana interpretazione letterale e sistematica della disposizione impugnata, l’obiettivo dell’intervento sostitutivo – in caso di inidoneità allo scopo delle norme regionali e provinciali – può pertanto essere individuato, conformemente a quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, nell’esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE”. L’articolo 7bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che le Regioni e le Province autonome disciplinino “l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”. Per questa parte, “la disposizione chiama gli enti territoriali allo svolgimento d’una funzione vincolata nell’an, sicché il potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non va incontro alle censure di costituzionalità mosse dalla ricorrente”.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna il comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante le disposizioni transitorie e finali, che stabilisce che le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017 «si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017»: dunque, a partire da una data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (21 luglio 2017). Secondo la ricorrente, essa, prevedendo un’applicazione retroattiva delle disposizioni del decreto, sarebbe in contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, da un lato, stabilisce che «la legislazione regionale e provinciale deve essere

adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale» e, dall'altro, nell'escludere la diretta applicabilità della nuova disciplina statale, prevede, una volta decorso tale termine, la possibilità d'impugnazione davanti a questa Corte della legislazione che non sia stata adeguata.

La Corte ritiene la questione fondata. La Corte rileva ancora una volta che la nuova disciplina posta dal d.lgs. 104 del 2017 - in quanto recante norme fondamentali di riforma economico-sociale oltre che derivanti da obblighi europei - comporta un limite alle competenze legislative degli enti ad autonomia differenziata. Il richiamato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede, per la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano, uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste. In particolare, tale disposizione prevede che gli enti territoriali adeguino la propria legislazione entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo statale, restando applicabili le disposizioni preesistenti fino al loro adeguamento o, in mancanza di quest'ultimo, sino al loro annullamento da parte di questa Corte, su ricorso del Governo. Con la conseguenza che la norma censurata, nel prevedere l'applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, senza alcuna eccezione, si pone in contrasto con le garanzie accordate dalla norma di attuazione, correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale (sentenze n. 212 e n. 191 del 2017, n. 121 e n. 28 del 2014). Né sotto questo profilo rileva che l'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 104 del 2017 risponde all'esigenza di garantire una piena e tempestiva attuazione della direttiva 2014/52/UE, dato che in caso di mancato adeguamento della normativa regionale e provinciale alla direttiva europea, lo Stato - oltre al potere d'impugnativa previsto dalla norma di attuazione - può, infatti, esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 117, quinto comma, Cost.

La Corte dichiara dunque l'art. 23, comma 1, d.lgs. 104 del 2017 costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Infine, le Province autonome di Trento e di Bolzano denunciano il contrasto della norma impugnata con il già ricordato meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all'art. 2 d.lgs. 266 del 1992. Si censura, in particolare, che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi.

La Corte ritiene la questione fondata. L'art. 23, comma 4, d.lgs.104/2017 prescrive il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2014/52/UE e dal medesimo decreto per mezzo dell'esercizio della potestà normativa di cui all'art. 7-bis cod. ambiente. Tale disposizione richiede poi agli enti territoriali di disciplinare, in particolare, «l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA». Secondo la Corte, si tratta, dunque, di un onere di adeguamento della propria legislazione che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto

secondo i termini dettati dall'art. 2 d.lgs. 266/1992. La disposizione impugnata, nella parte in cui invece prevede, anche in riferimento a tali enti territoriali, che l'adeguamento deve avvenire entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017, si pone dunque in contrasto con la norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi, e va conseguentemente dichiarata illegittima limitatamente a tale parte.